

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5564 R</b>	8 ottobre 2004	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale tributaria  
sull'iniziativa parlamentare 27 giugno 2002 presentata nella forma  
elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 23  
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (considerare esenti da imposta  
gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi)  
(v. Messaggio 25.8.2004 n. 5564)**

Come rilevato dal Consiglio di Stato nel suo rapporto del 25 agosto 2004 n. 5564, l'iniziativa postula la modifica dell'articolo 23 lettera d) della Legge tributaria cantonale (LT) allo scopo di rendere esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi previsti dalla vigente Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF).

Dal profilo giuridico, a parere del Consiglio di Stato gli assegni di prima infanzia e integrativi devono rientrare nella nozione di "sussidi d'assistenza" per i quali l'articolo 7 cpv. 4 lett. F. della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) prevede l'esenzione fiscale. L'equiparazione di questi due assegni ai sussidi d'assistenza è motivata con il fatto che per il loro ottenimento è determinante la situazione di reddito disponibile dei beneficiari che deve essere inferiore ai limiti di reddito minimo previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI.

La Commissione concorda con tale interpretazione e con la necessità di correggere la Legge tributaria per dare una base legale sufficiente a questa esenzione. Infatti, in assenza di tale base legale espressa, questi assegni continuerebbero ad essere imponibili, come accade tuttora.

Per le casse cantonali l'accoglimento dell'iniziativa è stato quantificato dal Consiglio di Stato in ca. fr. 100'000.- annui di minor gettito, importo che risulta contenuto e sopportabile, anche se la situazione finanziaria attuale del Cantone non appare particolarmente brillante.

\* \* \* \* \*

Per queste ragioni, la Commissione speciale tributaria invita il Gran Consiglio ad approvare l'iniziativa.

Per la Commissione gestione e finanze:

Manuele Bertoli, relatore  
Adobati - Dafond - Dominé - Ferrari C. -  
Giudici - Gobbi R. - Guidicelli - Lurati - Marzorini -  
Piazzini - Regazzi - Robbiani - Vitta

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 27 giugno 2002 per la modifica dell'articolo 23 della legge tributaria (considerare esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi);
- richiamati il messaggio 25 agosto 2004 n. 5564 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 ottobre 2004 n. 5564 R della Commissione speciale in materia tributaria;

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Redditi esenti**

**Art. 23 lett. d)**

d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.